

*Articolo 4*

I prezzi minimi di vendita da rispettare sono i seguenti:

- **Partita n. 1:** Prezzo 176 EUR/t 461,08 tonnellate
  - Deposito Formigliana: celle A11, D12
  - Deposito Balzola: celle 75, 85.
- **Partita n. 2:** Prezzo 232 EUR/t 676,07 tonnellate
  - Deposito Casalvolone: cella 9
  - Deposito Balzola: celle 44, 74, 86, 64.
- **Partita n. 3:** Prezzo 254 EUR/t 345,94 tonnellate
  - Deposito Casalvolone: celle 7, 14
  - Deposito Balzola: cella 52.
- **Partita n. 4:** Prezzo 267 EUR/t 627,92 tonnellate
  - Deposito Formigliana: cella C12
  - Deposito Balzola: celle 45, 65, 76, 84, 77.
- **Partita n. 5:** al miglior offerente 641,46 tonnellate
  - Deposito Formigliana: cella E12
  - Deposito Balzola: celle 46, 63, 73, 81, 82.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi venduti e i prezzi di vendita delle diverse partite.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*